



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2015, il giorno 28, del mese di Maggio alle ore 16:30, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 50401/2015 DECRETO N. 137

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, IN VARIANTE AL PRG VIGENTE, RELATIVO ALLA ZONA BR - RESIDENZIALE DA RECUPERARE, POSTA IN VIA MANZI E VIA RUBICONE DESTRA SAVIGNANO SUL RUBICONE. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5 DELLA L.R. 46/1988 E ALL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/78 E SS.MM.II.; PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E SS.MM.II.. DECISIONE IN MERITO ALLA "VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'" ART. 12 DEL D.LGS. 4/2008

IL PRESIDENTE

Su proposta della Posizione Organizzativa del Nucleo Urbanistica del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale,

Vista la richiesta del Comune di Savignano sul Rubicone, relativa al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, relativo alla zona BR – residenziale da recuperare, posta in Via Manzi e Via Rubicone Destra trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 26/06/2014 e assunta al prot. prov.le n. 66929, volta a richiedere:

- parere ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della L.R. 46/88 e dell'art. 5, comma 13, lettera b) della L. 12 luglio 2011, n. 106;
- decisione in merito alla “Verifica di assoggettabilità” art. 12 del D.lgs. 4/2008;
- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 47/78, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

Premesso che:

- il Comune di Savignano sul Rubicone è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.P. n. 8928 del 2004, e successive varianti parziali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78;
- alla data del 08.05.2014 si è conclusa la Conferenza di pianificazione, con la sottoscrizione di Accordo di Pianificazione in data 24.05.2014 fra questa Provincia e l'Unione dei Comuni del Rubicone, ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per l'adozione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) tra i Comuni di Gatteo, di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone;
- il Piano Regolatore vigente classifica l'area in oggetto come “Zona residenziale da recuperare BR” soggetta a piano particolareggiato di iniziativa privata disciplinato all'art. 36 delle NTA del PRG vigente;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta n. 8372/37 del 5/02/2014, questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un “Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali”;
- sul presente procedimento il Servizio Pianificazione Territoriale provinciale ha inoltrato una richiesta di integrazioni e chiarimenti, con nota prot. prov.le n. 73738 del 21.07.2014, sia in ordine agli aspetti procedurali che a quelli di contenuto e documentazione;
- il Comune ha provveduto a rispondere alla suddetta richiesta con:
 - nota prot. com.le n. 26640, pervenuta a questa Provincia in data 06.11.2014, acquisita al prot. prov.le n. 102647;
 - nota prot. com.le n. 7073 del 02.04.2015, pervenuta in data 02.04.2015, acquisita al prot. prov.le n. 32730;

VISTI NELLO SPECIFICO:

1) Contenuti del Piano Particolareggiato

Il PUA (Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata) è riferito ad una zonizzazione del PRG definita come *Zona residenziale da recuperare BR*. Essa è situata in adiacenza al centro abitato, nella porzione di territorio immediatamente a valle della ferrovia e a margine della strada Via Rubicone dx, lungo il Fiume Rubicone. L'area di intervento consta di:

- superficie reale di mq. 8.010;

- area edificabile su cui calcolare la potenzialità edificatoria, mq. 4.210;
- indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 1.70 mc/mq pari a mc.7.157;
- volume massimo previsto è pari a mc. 6.358 < mc.7.157;
- standard urbanistici calcolati sul volume previsto in progetto 30mq/100mc. di cui 16/30 verde pubblico e 4/30 parcheggio pubblico.

L'intervento di recupero dell'area ne prevede una sua radicale trasformazione, il perimetro sarà ridefinito e l'area verrà "ricucita" al tessuto residenziale urbano esistente. In particolare il progetto del piano prevede:

- *gli edifici attualmente presenti sull'area, utilizzati per un'attività di gommista, verranno integralmente demoliti, mentre il fabbricato ad uso di civile abitazione sarà mantenuto;*
- *il comparto sarà suddiviso in 5 lotti di diverse grandezze, sui quali verrà ridistribuita la capacità edificatoria totale;*
- *l'accessibilità ai lotti avverrà tramite una nuova strada da Via Rubicone dx, mentre da Via Manzi ci sarà un collegamento ciclo-pedonale; dal parcheggio pubblico si accederà al lotto n. 4;*
- *il parcheggio e il verde pubblico saranno ubicati a ridosso di Via Rubicone;*
- *la pista ciclabile di progetto sarà prolungata fino a Via Montesole, la realizzazione di quest'opera extra-comparto sarà ad onere dei soggetti attuatori, mentre l'area su cui verrà realizzata, sarà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale;*
- *il collegamento alla rete dei sotto-servizi acqua e gas sarà presente sia da Via Rubicone dx che da Via Manzi;*
- *le acque bianche saranno scaricate direttamente sul Rubicone nello scarico esistente;*
- *il bacino di laminazione sarà realizzato con scatolari in c.a. posti sotto il parcheggio pubblico;*
- *gli oneri di urbanizzazione primaria U1 saranno a carico dei lottizzanti in misura percentuale, quelli U2 verranno corrisposti invece dall'Amministrazione Comunale per l'intero ammontare;*

2) Contenuti della Variante Urbanistica

Il presente Piano particolareggiato costituisce variante al PRG vigente poiché andrà ad includere nella zona BR una piccola porzione (250 mq.) di zona B1 – *residenziale di completamento* - dell'edificato adiacente, pertanto la sua approvazione comporta variante urbanistica non sostanziale ai sensi della L.R. 46/88 art. 3 comma 1; specificatamente:

- *l'area B1 compresa nel PUA, nella trasformazione auspicata, non esprimerà alcuna potenzialità edificatoria, ma verrà considerata solo come superficie fondiaria;*
- *la trasformazione dell'intero comparto prevede la ridefinizione del perimetro e la demolizione di buona parte degli edifici presenti;*
- *con la realizzazione di un parco sulla riva dx del Rubicone, l'area sarà riqualificata.*

3) Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008 e ss.mm.ii.:

Le valutazioni ambientali del proponente sono state elaborate con apposita documentazione ed escludono la necessità che il PUA in variante al PRG debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- il Piano risulta conforme agli strumenti sovra determinati;

- il PUA individua all'interno del perimetro del comparto le aree ad uso pubblico, quelle ad uso privato e le opere esterne da asservire all'uso pubblico;
- recepisce i riferimenti operativi sovraordinati (cartografia e NTA del PRG) e ne dà attuazione in considerazione delle sue specifiche caratteristiche;
- la progettazione del comparto e degli edifici ha seguito criteri di sostenibilità al fine di realizzare un intervento che abbia spiccate caratteristiche di compatibilità ambientale;
- le maggiori problematiche generate dalla realizzazione del comparto, che riguardano:
 - il consumo di energia collegato agli impianti di riscaldamento e di raffreddamento;
 - l'impermeabilizzazione del suolo;
 - la messa a sistema con la rete dei sotto servizi esistente;
- date le ridotte dimensioni, essi avranno impatti insignificanti;
- la riqualificazione dell'area, attraverso la demolizione di edifici incongrui e la piantumazione di alberi di alto fusto, nella zona di verde pubblico, che contribuirà a creare una barriera verde tra il costruito e il corso del Rubicone;
- è previsto l'allacciamento alle reti esistenti;

Riguardo la sostenibilità, gli obiettivi prioritari perseguiti dal Piano sono i seguenti:

- *riqualificazione dell'esistente con demolizione di due edifici esistenti ad uso artigianale;*
- *realizzazione di un parco pubblico su Via Rubicone destra;*
- *creazione di un percorso ciclopedonale che connetta la Via Manzi e la Via Rubicone con la Via Montesole, per poi collegarsi alla scuola per l'infanzia del quartiere Valle ferrovia.*

Analizzando le caratteristiche dell'intervento in relazione alle diverse componenti ambientali, si valuta la necessità di attuare opere di mitigazione riguardo a: suolo e sottosuolo, acqua e risorse idriche. Come risulta dal rapporto relativo la verifica di assoggettabilità:

- sono rispettati tanto i parametri di PRG che quelli relativi all'invarianza idraulica (giusto rapporto tra superfici coperte e scoperte);
- le acque meteoriche verranno smaltite nella rete comunale attraverso un bacino sotterraneo con elementi scatolari, realizzato sotto il parcheggio pubblico;
- è previsto il collegamento alla rete ed al depuratore comunale per i reflui urbani.
- verranno piantumati alberi ad alto fusto nell'area a verde pubblico.

Specificato inoltre che:

- attraverso le note interlocutorie tra Provincia e Comune si è provveduto a chiarire la natura e la fattispecie della variazione al PRG e, quindi, il conseguente iter procedimentale, in quanto:
- il Comune aveva trasmesso il presente procedimento attribuendo la variante al PRG al caso di cui al comma 5 dell'art. 3 della L.R. 46/88, limitandosi quindi a richiedere alla Provincia unicamente l'espressione in merito a:
 - verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
 - compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
- questo Servizio ha ritenuto viceversa che la facoltà consentita al comma 5 del citato art. 3 della L.R. 46/88 sia da ricondurre a modifiche di carattere "correttivo" (rettifiche), poiché, pur riconoscendo la minima entità del cambio di zonizzazione proposto dal piano in oggetto, la modifica presenta comunque una discrezionalità pianificatoria e, in quanto tale, da sottoporre alla valutazione provinciale secondo l'ordinaria procedura di variante (in questo caso le *osservazioni* di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 46/88);

- con la nota prot. com.le n. 102647 del 06.11.2014 il Comune ha dato riscontro alle richieste provinciali e ha concordato con la posizione espressa dalla Provincia;

Richiamate pertanto le competenze provinciali in materia di pianificazione attuativa per il caso in oggetto:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della L.R. 46/88 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 della L.R.47/78 e ss.mm.ii., la Provincia formula, sui piani particolareggiati di iniziativa privata, in variante al P.R.G., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, il parere in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74) deve essere espresso nell'ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, ai sensi della L.R. 9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Dato atto che il Comune, ai sensi dell'art. 49, lettera p) ha dichiarato la presenza /assenza dei seguenti vincoli sul territorio oggetto del presente piano particolareggiato:

- il Piano particolareggiato è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.lgs.42/2004; pertanto il piano è stato sottoposto al parere preventivo della soprintendenza ai sensi dell'art. 16 della L.1150/42;
- il piano particolareggiato in oggetto non ricade in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- il piano particolareggiato in oggetto non ricade in territorio sottoposto a vincolo di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della L. 445/1908;
- il piano particolareggiato in oggetto non ricade in zona omogenea A del PRG vigente;
- il piano particolareggiato in oggetto ricade in territorio dichiarato sismico ai sensi del DPCM 3274/2003 e relativa DGR-RER 1435/2003;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19.12.2013.
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014.
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;

CONSIDERATO

A) Formulazione osservazioni ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 della L.R. 46/88 e dell'art. 15 della L.R. 47/78

L'area in cui si colloca l'intervento in oggetto appartiene al centro abitato di Savignano sul Rubicone e ricade all'interno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78.

In sede di richiesta integrazioni si era evidenziato come le tavole del PRG vigente rappresentassero a contorno dell'area una viabilità di progetto (strade e rotatoria) non presa in considerazione nella progettualità del piano che prevede, invece, una pista ciclabile che, conformando diversamente l'innesto sulla rotatoria, poneva anche un problema di possibile variazione dello strumento urbanistico generale.

Il Comune ha chiarito in proposito che la variante disposta ha quale unico oggetto la modifica al perimetro della zona BR per includervi le porzioni di B1 utili alla miglior organizzazione planimetrica del comparto. La modifica della rotatoria e la realizzazione della pista ciclabile (opere fuori comparto) vengono invece rimandate ad un secondo e successivo procedimento di variante ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2002, trattandosi di opera non conforme alle previsioni urbanistiche e determinando la necessità del vincolo espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilità.

Ciò premesso si formulano le seguenti valutazioni e le conseguenti osservazioni:

- 1) Art. 15, comma 4, lettera c) della L.R. 47/78

Il Comune afferma che la modifica al PRG non comporta incremento della capacità insediativa complessivamente superiore al 6% della nuova disposta dal PRG. L'inclusione delle particelle classificate B1 nel comparto BR ha il solo scopo di aumentare la superficie fondiaria del PUA e non prevede l'incremento della capacità edificatoria del comparto. Anzi, il piano attuativo prevede la costruzione di 6.358 mc., rispetto ai potenziali 7.157 mc., quindi inferiore a quella consentita.

Verificato nelle Norme Tecniche del PUA che alla sola zona BR è stato attribuito l'indice fondiario (7.157 mc.), si ritiene di non dover formulare osservazioni, richiamando tuttavia il Comune ad evidenziare con opportuna simbologia sulle tavole del PRG tale specificazione.

B) Espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

L'area è localizzata in contesto morfologico di pianura, immediatamente a valle della ferrovia AN-BO, ad una quota media di circa 23 m. s.l.m. La superficie risulta pianeggiante, debolmente inclinata verso l'asse del Fiume Rubicone, posto circa 70 metri ad Ovest. Geologicamente l'area è individuata su un terrazzo alluvionale di età pleistocenica, di origine fluviale, generalmente costituito da argille, limi e sabbie, tra loro variamente intercalati, sia lateralmente che verticalmente. Le indagini eseguite (prove CPT), hanno evidenziato nell'area esclusivamente litologie fini, limoso – argillose, con la presenza di livelli argillosi con scarse caratteristiche geotecniche.

Un'analisi del rumore sismico con tecnica H/V ha evidenziato l'assenza di contrasti di impedenza nel sottosuolo, escludendo il rischio di fenomeni di risonanza in caso di sisma, anche in considerazione del tipo di opera in progetto. La relazione, effettuata un'analisi numerica sulle penetrometrie disponibili, esclude il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione.

L'area è riconosciuta a vulnerabilità idrogeologica “media” e “medio-bassa” nella Tavola 6 “Carta della vulnerabilità degli acquiferi”, allegata al PRG, non necessitando quindi di prescrizioni particolari, anche in relazione alle litologie rilevate dalle prove geognostiche. La relazione geologica non individua altre problematiche di tipo idrogeologico e non sono evidenziati rischi all'interno delle Tavole del Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Dal punto di vista geotecnico, sulla base delle caratteristiche definite tramite le prove effettuate, si è rilevato che una parte dell'area è interessata da terreni definiti “più scadenti” e pertanto, per evitare l'insorgere di cedimenti differenziali, in fase esecutiva, dovrà essere svolta una campagna geognostica mirata a definire la stratigrafia ed i cedimenti attesi per ogni singolo edificio.

Sulla base dei dati e delle analisi contenuti nella Relazione geologica, a firma del Dott. Geol. Maurizio Moroni, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- in fase esecutiva, dovrà essere svolta una campagna geognostica di dettaglio, mirata a definire la stratigrafia ed i cedimenti attesi per ogni singolo edificio.

C) Espressione in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008

Visti i contenuti del rapporto preliminare e gli elementi di integrazione forniti;

Visti i pareri espressi in merito alla valutazione ambientale del piano dai soggetti competenti individuati, ossia:

ARPA – AUSL Cesena, parere congiunto espresso con prot. 2015/0033035/P del 13.02.2015, che esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

A) *in merito allo scarico delle acque reflue, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare, al termine della realizzazione delle opere di urbanizzazione, che l'adeguamento del depuratore D1 di Savignano (Bastia), sia coerente con i tempi di conclusione del piano (realizzazione dei fabbricati);*

B) *non dovranno essere realizzati edifici abitativi, comprese superfici a balconi/terrazze, all'interno della "distanza di prima approssimazione" (DPA di cui al DM n. 180 del 29/05/2008) dalle linee elettriche aeree.*

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (con parere prot. n. 736 del 17.11.2014), che osserva che il PUA in oggetto non è in contrasto con gli obiettivi di Pianificazione della scrivente Autorità di Bacino.

Visto inoltre il parere del Servizio Tecnico di Bacino (Regione Emilia-Romagna), con riferimento al parere idraulico, espresso con determinazione dirigenziale n. 3484 del 24.03.2015, favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *in merito allo scarico a fiume, esso sarà da dotare di opportuna ventola a caplèt per non permettere la risalita delle acque fluviali verso la nuova rete interna;*
- *in merito all'invarianza idraulica saranno da ridimensionare i diametri della "strozzatura" e del collegamento alle vasche di laminazione così da ottimizzare il funzionamento delle stesse.*

Preso atto inoltre delle ulteriori specificazioni fatte dal Comune con l'ultima nota integrativa ossia, in sintesi:

- che la convenzione contiene le condizioni stabilite dal parere di Hera (prot. n. 0117083 del 12.07.2012) che vincolano l'allacciamento del comparto all'avvenuto intervento di adeguamento del depuratore, intervento tuttavia programmato da ATERSIR nel periodo 2014-2017;

- che nel corso del presente procedimento il Comune ha ritenuto opportuno rinunciare alla realizzazione del tratto fuori comparto del percorso ciclabile ottenendone la monetizzazione, le cui somme saranno vincolate dall'Amministrazione per l'opera stessa ovvero di altra opera funzionale alla mobilità ciclabile e/o pedonale del quartiere in cui si colloca l'intervento. Per tale motivo non si è ritenuto di modificare il progetto ma di rimandare le scelte all'autonomo procedimento di approvazione dell'opera pubblica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2002.

Visto pertanto che il confronto con gli enti competenti in materia ambientale ha consentito di individuare e pervenire alla soluzione delle principali problematiche di sostenibilità ambientale del piano;

Ritenuto di dover evidenziare i seguenti ulteriori elementi sotto il profilo della qualità insediativa e strategica del progetto urbanistico:

Accessibilità e relazioni infrastrutturali: L'accessibilità carrabile al nuovo comparto avverrà dall'accesso già esistente, ubicato sulla Via Rubicone destra. Il Piano è servito da *due parcheggi pubblici*: uno in fregio alla Via Rubicone Dx, mentre altri posti auto sono ricavati nella piazzola di ritorno, in posizione baricentrica rispetto al comparto.

Tale scelta ha lo scopo di non gravare ulteriormente la Via Manzi, poiché inadeguata per le sue ridotte dimensioni e, pertanto, priva di marciapiedi e ad unico senso di marcia. La nuova urbanizzazione non conta più di venti alloggi, perciò il Comune ritiene sufficiente un unico accesso, riservato al nuovo insediamento con possibilità di manovra per ritorno, così che il traffico indotto dall'isolato di nuova costruzione non alteri quello sulle Vie Rubicone Dx e Via della Repubblica.

Il percorso carrabile a circuito chiuso è però integrato da un *sistema ciclo - pedonale* che interconnette la Via Manzi (tessuto urbano esistente) con Via Rubicone Dx e Via Montesole, e col sistema ciclopedonale circostante e in particolare con le due centralità presenti: scuola per l'infanzia e centro commerciale. Il Comune metterà a disposizione l'area necessaria al prolungamento della pista ciclabile oltre il comparto, lungo Via Rubicone destra, che sarà onere del soggetto attuatore.

Ritenute condivisibili le motivazioni che portano alla scelta di mantenere indipendente l'accessibilità veicolare della zona BR da quella nuova, per limitare i traffici in entrambe le direzioni, e ritenuto che i percorsi ciclabili progettati siano un ausilio alla interazione tra le due zone ed il contesto urbano tuttavia, come già esposto in sede di richiesta integrazioni, si manifestano le seguenti criticità:

1 - Il punto di accesso grava sulla Via Rubicone Dx, quest'ultima di dimensioni ristrette, andando a creare una nuova intersezione prossima a quella di Via Montesole. Il piano infatti non si pone in alcuna relazione con le condizioni infrastrutturali disegnate dal PRG a contorno dell'area BR e disattiene la previsione della rotatoria tra Via Montesole e Via Rubicone Dx.

2 - Inoltre la riqualificazione della zona BR avrebbe potuto offrire al Comune l'opportunità di migliorare la situazione di testata della Via Manzi per creare una zona baricentrica all'intero sistema (Via Manzi - Via F.lli Cervi e nuova zona BR) per le esigenze di parcheggio pubblico dell'intera zona che ne è completamente priva, riequilibrando dotazioni e relazioni. Tale soluzione, che avrebbe permesso di non frammentare e ridurre significativamente la zona a verde pubblico per la necessità di collocarvi il parcheggio pubblico e la viabilità è stata peraltro indicata anche dal parere della Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica.

A fronte di tali perplessità, già manifestate al Comune in sede interlocutoria (richiesta integrazioni), il Comune dichiara che, poiché il tratto di strada perpendicolare al fiume è ricompreso nel comparto attuativo C2-10, la viabilità disegnata dal PRG non è funzionale alla zona BR. Il tratto parallelo di Via Rubicone è stato inserito nell'Ambito di riqualificazione urbana che ingloba il PRU2. Riguardo il programma triennale delle opere pubbliche, non ci sono previsioni nel programma. Preso atto delle argomentazioni comunali, si ritiene tuttavia che la considerazione del piano delle previsioni al contorno non solo sia doverosa, ma anche necessaria alla migliore sostenibilità ed integrazione funzionale del nuovo comparto.

C.1) Si ritiene pertanto utile indicare al Comune la possibilità di rivedere parte dell'assetto proposto tenuto conto dei seguenti spunti:

1 - una valida soluzione alternativa e migliorativa potrebbe essere quella di sviluppare, in concorso privato - Comune, lo schema viabilistico previsto dal PRG, anticipando la realizzazione di un primo tratto della viabilità di progetto del comparto C2-10 che andrebbe a connettere il comparto BR sfociando indirettamente sulla Via Rubicone Dx, eliminando così l'accesso carrabile diretto del comparto su Via Rubicone destra. E' ovvio che ciò comporterebbe una parziale revisione dell'assetto distributivo dei lotti.

2 - Attestare quota di parcheggio pubblico anche in testata alla via Manzi, pur tenendo separati gli accessi carrabili, dando anche al tessuto esistente un minimo spazio di dotazioni direttamente accessibili.

Elettrodotto – In sede di richiesta di integrazioni, questo Ente ha fatto presenti le proprie perplessità dovute alla contiguità di parte del lotto edificabile, alla fascia di rispetto dell'elettrodotto; il Comune trasmette il documento col quale il soggetto gestore (RFI) nel 2009, comunicava le distanze di prima approssimazione e fa presente che essendo rispettate le DPA, non si ravvisano nel progetto destinazioni d'uso incompatibili con la presenza di persone per più di 4 ore continuative. Dal momento poi che le DPA sono state assunte dal piano, non si ritiene di dover richiedere l'esatto calcolo della fascia di rispetto.

C.2) Ritenuto che la risoluzione di tale tematica attenga alle specifiche competenze igienico – sanitarie, come espresso nei pareri ambientali (AUSL) sopra riportati a cui si rinvia, si ritiene che anche le aree pertinenziali degli edifici abitativi esterne (lotto 4), suscettibili di essere utilizzate da persone anche per più di 4 ore (si pensi ad esempio al gioco dei bambini) dovrebbero fuoriuscire dalla fascia di DPA.

Vincolo paesaggistico (Soprintendenza) – L'area ricade in ambito di tutela fluviale ai sensi dell'art. 142 del D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii.. Per tale ambito, il parere della competente Soprintendenza (13 maggio 2014) definisce la necessità che:

- le costruzioni siano di dimensione contenuta e che le altezze degli edifici sui lotti prospicienti il fiume non siano superiori a due livelli fuori terra;
- il linguaggio architettonico adottato sia improntato alla linearità e alla semplicità;
- le aree verdi vengano qualificate attraverso la loro messa a sistema e non siano ridotte a mere schermature.

Il Piano proposto, il cui scopo è creare un'area di ricucitura del tessuto urbano di margine, collegando l'area urbana all'argine del fiume, prevede tipologie tipo villetta mono – plurifamiliare o palazzine con pochi alloggi (per i lotti 2-3-4-e 5), con altezza pari a 2 -3 piani fuori terra, rifacendosi alle tipologie già presenti in zona. Il parco pubblico alberato, che separa l'edificato dalla Via Rubicone, è stato concepito in modo che faccia da filtro tra la zona urbanizzata e l'elemento naturale fluviale.

C.3) Posta la competenza comunale al corretto recepimento del parere espresso dalla Soprintendenza, si ritiene che da parte del Comune occorra un'attenta valutazione delle tipologie previste per il lotto n. 4 e della disposizione arborea del verde pubblico.

C.4) Infine, al fine di rafforzare gli elementi di sostenibilità del piano, si sottolinea l'opportunità che vengano presi in considerazione nel progetto i seguenti ulteriori elementi integrativi:

- a fronte della elevata consistenza e della predominanza del costruito, gli spazi verdi dovranno essere intensificati così da migliorare il microclima locale; pertanto si consiglia scegliere oculatamente la dotazione arborea ed arbustiva, aggregandola in modo da creare zone d'ombra in particolare laddove sono previsti il gioco, la sosta e i percorsi ciclo-pedonali.;
- è opportuno, inoltre, dotare i parcheggi pubblici di alberature, anche quali opere di arredo, in modo tale da contrastare l'eccessiva insolazione degli spazi di sosta e migliorare il verde.

Dato atto, infine, che:

con nota prot. prov.le n. 48708 del 22.05.2015, ai sensi del 4° comma dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, è stata sottoposta al Comune la bozza istruttoria proposta in merito agli esiti della presente procedura;

che il Comune, con nota in data 28.05.2015, ha risposto in merito alla proposta segnalando alcune precisazioni di tipo descrittivo e, in particolare che discostandosi dai rilievi formulati in rapporto al tema dell'accessibilità e relazioni infrastrutturali (C.1) di cui sopra, in quanto:

Il progetto della viabilità è stato più volte modificato nella fase precedente il deposito del piano, esaminando soluzioni alternative volte sia a relazionarsi con il contesto, che presenta forti criticità dal punto di vista dell'accessibilità e della sosta, sia con le caratteristiche dell'area, che presenta numerosi vincoli che condizionano la progettazione.

La soluzione proposta è quindi parsa la migliore per le seguenti motivazioni:

che non sono precluse possibilità di future modifiche alla viabilità, nel caso in cui venga attuato il comparto limitrofo C2-10, attraversando il verde pubblico frontistante la via Rubicone destra ed eliminando quindi l'accesso esistente.

le problematiche relative alla richiesta di parcheggio del quartiere ed in particolare della via Manzi non possano essere risolte ricorrendo alle limitate dotazioni richieste alla zona BR, vista anche la previsione di PRG di parcheggio pubblico di progetto in area G sotto la fascia di rispetto dell'elettrodotto.

Valutate le considerazioni Comunali e ritenuto che l'accesso carrabile al comparto, benchè mantenuto su quello esistente d'accesso all'attività puntuale, possa rappresentare una criticità (altro è, infatti un nuovo carico insediativo derivante da sorgenti diffuse di flusso quali le abitazioni), si ritiene che il Piano debba sin d'ora essere conformato in modo tale da non precludere in futuro la possibilità di connettersi diversamente al sistema viabilistico, coerentemente ai concetti già sopra espressi, qualora dalla sua attuazione così come proposto ne potessero verificarsi criticità.

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il "Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, in variante al PRG vigente, relativo alla zona BR – residenziale da recuperare, posta in Via Manzi e Via Rubicone Destra " del Comune di Savignano sul Rubicone possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Richiamate le premesse narrative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dalla P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DECRETA

- 1- Di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 47/78;
- 2 - Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008, nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:
 - in fase esecutiva, dovrà essere svolta una campagna geognostica di dettaglio, mirata a definire la stratigrafia ed i cedimenti attesi per ogni singolo edificio.
- 3 - Di escludere il *Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, relativo alla zona BR – residenziale da recuperare, posta in Via Manzi e Via Rubicone Destra* del Comune di Savignano sul Rubicone in variante al PRG dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, invitando il Comune a valutare i contenuti del Piano in ordine agli aspetti indicati ai punti C.1 – C.2 – C.3 e C.4, volendo tuttavia garantire che il Piano sin d'ora sia conformato in modo tale da non precludere in futuro la possibilità di connettersi diversamente al sistema viabilistico, coerentemente a quanto sopra espresso.
4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di competenza, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali, nella versione adottata, debitamente timbrati e firmati (n. 26 allegati) relativamente al parere espresso al precedente punto 1).

Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

(Delibera prot. n. 50401 del 28/05/15)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

- ☒ La sottoscritta Simona Savini, P.O. "Pianificazione Territoriale", dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

| Il sottoscrittoResponsabile del Procedimento dichiara
che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- ☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 28 MAG. 2015

☒ IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

- ☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 28/5/15

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

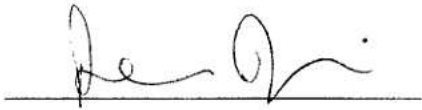
| Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

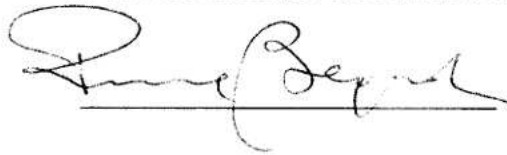
Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE



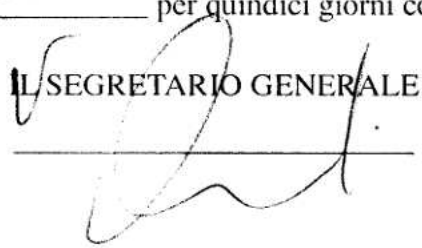
IL SEGRETARIO GENERALE





PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto viene pubblicato all'Albo on line di questa Provincia
dal - 4 GIU. 2015 per quindici giorni consecutivi.


IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che il presente decreto è immediatamente eseguibile ed efficace dalla sua
adozione.


IL SEGRETARIO GENERALE

